

FATTURAZIONE ELETTRONICA: OBBLIGO DAL 2024

Agg. 15/01/2023

Dal **1° gennaio 2024** si applica in maniera generalizzata l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA compresi i soggetti aventi regime forfettario.

Tale disposizione non si applica per i professionisti sanitari, che sono iscritti ai rispettivi Albi e inviano le loro prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria, ai quali è fatto divieto di emissione di fattura elettronica anche per tutto il 2024.

In sintesi:

- gli osteopati **non** in possesso di un titolo sanitario, non essendo ancora concluso l'iter per il riconoscimento della professione, sono obbligati all'emissione della fattura elettronica* con invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
- gli osteopati **con** titolo sanitario, che in quanto tali fatturano anche la prestazione osteopatica, devono emettere fattura **NON ELETTRONICA**** e inviarle al Sistema Tessera Sanitaria.

** Per Fattura elettronica si intende quella che nel momento in cui viene emessa è inviata automaticamente al Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate.*

*** Per Fattura NON elettronica si intende la fattura cartacea o elaborata con software di scrittura (Word, Page, ecc) o con gestionali di vario tipo, che in ogni caso NON viene inviata al Sistema di Interscambio (Sdl)*

Ad oggi le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia sono detraibili dall'Irpef **solo** se effettuati da iscritti a una delle professioni sanitarie riconosciute (circolare Ag. Entrate 14/E del 19/06/2023). La detrazione spetta al paziente se nella fattura è riportato il titolo di professionista sanitario. Inoltre è necessario che il pagamento sia effettuato tramite tracciabilità bancaria perché la spesa sostenuta sia detraibile.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ESENZIONE PER SOGGETTI SANITARI

Agg. 29/12/2023

Sarà esteso a tutto il 2024 **DIVIETO** di **emissione** di fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, nonostante la disposizione originaria, riferita al solo "periodo d'imposta 2019", lasciasse presagire una natura temporanea. La proroga dell'efficacia del divieto è contenuta nella bozza del decreto legge c.d. "Milleproroghe", oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, unitamente a quattro decreti legislativi di **riforma fiscale** da approvare in via definitiva. La conferma della misura, molto attesa dagli operatori del settore, non aveva trovato spazio né nel disegno di legge di bilancio 2024 (il cui esame in Commissione Bilancio alla Camera si è concluso ieri e che è atteso oggi in Aula) né nel decreto "Anticipi" (DL 145/2023, conv. L.191/2023). Anche per il prossimo anno, dunque, sarà obbligatoria l'adozione della fattura in formato cartaceo (o in via elettronica al di fuori del Sistema di Interscambio) per le prestazioni sanitarie rese **nei confronti delle persone fisiche**.

Il divieto di emissione di e-fattura via SdI, continuerà ad applicarsi nei confronti dei:

- soggetti **tenuti all'invio dei dati** al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema art. 10-bis del DL 119/2018);
- soggetti **che non sono tenuti** all'invio dei dati al Sistema “TS”, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9/bis comma 2 del DL 135/2018). Il divieto in esame vale solo per le operazioni B2C.

Con riferimento all'**ambito soggettivo**, mentre l'art. 10-bis del DL 119/2018 ne definisce chiaramente il perimetro, imponendo il divieto a coloro che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema “TS”, l'art. 9-bis del DL 135/2018 fa genericamente riferimento agli operatori che effettuano “prestazioni sanitarie” nei confronti di persone fisiche. Tra le altre, si ritiene che possano rientrarvi le prestazioni di diagnosi, quelle di cura e quelle di riabilitazione, “le quali prevedono una prevalente prestazione di fare” e “sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto” (ris. Agenzia delle Entrate n. 184/2003).